



COMUNE DI SEMPRONIANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 65 del 18-09-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TARI

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **diciotto** del mese di **Settembre**, alle ore **18:00** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **PETRUCCI LUCIANO**

	Presente	Assente
PETRUCCI LUCIANO	X	
LEONI LUCIO	X	
BARZAGLI KATIA	X	

PRESENTI	N. 3
ASSENTI	N. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. **DI SIBIO GIUSEPPE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

I L P R E S I D E N T E

Riconosciuta la validità del numero leale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 20.09.2011 i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
- il Presidente della Giunta Regionale n. 211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi, dando altresì atto che dal 1° gennaio 2012 si producono gli effetti di cui

all'art. 15 co. 8 della L.R. n. 37/2008;

- per effetto dell'applicazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle Entrate tributarie è stata trasferita con decorrenza 1.06.2013 dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana alla stessa Unione;
- a far data dal 1.01.2016 il Comune di Cinigiano ha esercitato il recesso dall'Unione dei Comuni e successivamente in data 01.11.2019 il Comune di Castel del Piano è receduto dalla funzione associata dei tributi;
- l'Unione dei Comuni è pienamente operante;
- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana n. 45 del 30.12.2019 "Nomina Responsabile di P.O. del Servizio IV- Riscossione Tributi dell'Area 4", con il quale veniva nominata Responsabile del Servizio per tutti i Comuni dell'Unione la Dott.ssa Silvia Forti;
- la Deliberazione n. 212 del 30.12.2019 con la quale veniva nominato la Dott.ssa Forti Silvia "Nomina Responsabile di Imposta Unico per tutti i Comuni dell'Unione per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020";

VISTO:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 -Serie Generale – del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito al 31.03.2020;
- il Decreto ministeriale del 28/02/2020 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2020/2022;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n.18, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis), del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, con il quale è stato differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2020/2022;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- in particolare i commi da 641 a 668 dell'art. 1 l. n. 147/2013, come modificati dal d.l. n. 16/2014 (convertito in l. n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI:

- l'art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza **entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno**"*;

- l'art. 193 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 come modificato dall'art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l'adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- l'art. 11, comma 9, del vigente Regolamento di disciplina della TARI che demanda alla Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già indicate nel suddetto regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013 testualmente recita "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia Omissis";

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13.08.2020;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato degli adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Semproniano è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in l. n. 148/2011, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle amministrazioni comunali;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 3.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti n. 158 del 5.05.2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima autorità n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

PRESO ATTO che le Assemblee di ATO RIFIUTI TOSCANA SUD fissate per i giorni 27 agosto 2020 e 07 settembre 2020 non sono state votate per mancanza del numero legale e che pertanto alla data odierna, non si ritiene vi siano i presupposti per poter procedere all'approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione di rifiuti per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il PEF 2019 e le tariffe Tari per l'anno 2019;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

RICHIAMATI in particolare i seguenti provvedimenti: DPCM del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 18 maggio 2020, del 11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, tutti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RICHIAMATO, inoltre, il DPCM 26 aprile 2020 con il quale si è dato inizio alla cosiddetta "Fase 2" per il contenimento alla diffusione della pandemia, che prevede una graduale riapertura solo di alcune attività economiche, rimandando ulteriormente la ripresa di altre attività commerciali ed esercizi pubblici di vario genere;

CONSIDERATO altresì che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, del tipo COVID-19, e poi ulteriormente prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal D.L. n. 83 del 30 luglio 2020;

RICHIAMATA:

- La deliberazione dell'ARERA n. 158 del 5.05.2020, che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha individuato una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative;
- La medesima deliberazione ARERA con la quale ha previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai *bonus* già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;
- La deliberazione dell'ARERA n. 238 del 26.06.2020, in cui l'Autorità ha indicato le regole da applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'emergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;

RICHIAMATO l'art. 11 "RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI" del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13.08.2020, il quale al comma 9 prescrive quanto segue:

«La Giunta Comunale può altresì prevedere, in caso di gravi calamità naturali o sanitarie, le seguenti riduzioni per:

- a) *Fino ad un massimo dell'80% per i nuclei familiari il cui reddito deriva esclusivamente da attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali insediate in zone del comune, che a seguito di gravi calamità naturali o sanitarie, sono costretti a*

sospendere e a tenere chiuse le loro attività per forza maggiore o per disposizione d'autorità per un periodo superiore a 20 giorni e a seguito delle quali hanno un'interruzione degli incassi documentabili.

b) Fino ad un massimo del 50% per attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali insediate in zone del comune, che a seguito di gravi calamità naturali o sanitarie, sono costretti a sospendere e a tenere chiuse le loro attività per forza maggiore o per disposizione d'autorità per un periodo superiore a 20 giorni e a seguito delle quali hanno un'interruzione degli incassi documentabili.

Spetta alla Giunta Comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione della riduzione in oggetto, sulla base della presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati”.

PRECISATO che il comma 12 dello stesso articolo prescrive che *“qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate”;*

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia;
- l'Amministrazione, per una maggiore incisività dell'intervento, intende attribuire una riduzione aggiuntiva per le utenze non domestiche rispetto a quella prevista dalla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 5.05.2020 attribuita alle attività interessate in base ai giorni di effettiva chiusura;
- l'Amministrazione intende riconoscere una riduzione straordinaria, applicabile per il solo anno 2020, più ampia calcolata non solo sulla parte variabile, ma anche sulla parte fissa, delle tariffe delle utenze non domestiche interessate dal lockdown, nonché di quelle domestiche, riferibili ai nuclei familiari di cui al precedente art. 11 co. 9 lett. a) del sopracitato Regolamento;
- l'Amministrazione comunale, riconoscendo la necessità di agevolare con azioni concrete le giovani famiglie residenti con figli piccoli a carico, ritiene opportuno utilizzare una parte delle risorse di bilancio per l'abbattimento dei costi della TARI dei sopracitati nuclei;

RITENUTO di approvare le linee di indirizzo per la concessione delle riduzioni, secondo i seguenti criteri:

1) **UTENZE DOMESTICHE:** applicazione della riduzione dell'20%, da computare sia sulla parte fissa che variabile della tariffa TARI 2020, esclusivamente per quei nuclei familiari il cui reddito derivi esclusivamente da attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali, che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 siano state costrette a sospendere la propria attività per esclusiva disposizione d'autorità ed individuate dai codici ATECO riportati nella tabella A), allegata alla presente deliberazione e che abbiano avuto un'interruzione degli incassi documentabile; riduzione che potrà essere riconosciuta solo previa presentazione di apposita domanda, il cui modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Semproniano, dovrà essere restituita debitamente compilata all'Ufficio Tributi di questo Ente entro e non oltre il 31/12/2020;

2) **UTENZE NON DOMESTICHE:** applicazione della riduzione sulla tariffa TARI 2020 sia sulla parte fissa che su quella variabile, per tutte quelle attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali interessate dai provvedimenti di chiusura e sospensione delle attività a seguito dell'emergenza COVID-19 e puntualmente individuate sulla base dei codici ATECO, di cui all'allegata tabella A; riduzione che, sarà computata nella misura del 50% sul periodo di effettiva chiusura, ma che per esclusive necessità operative e di gestionale tributi verrà computata nella misura

percentuale del 12,5% sull'intero anno solare;

3) **UTENZE DOMESTICHE CON FIGLI MINORI DI ANNI 15 ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE:** le categorie, di cui al DPR 158/1999, beneficiarie della presente agevolazione sono rappresentate dalle utenze domestiche aventi le caratteristiche sotto indicate e nelle seguenti percentuali:

1. Dieci per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 1 figlio con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
2. Venti per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 2 o più figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
3. Trentacinque per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 3 o più figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;

DI DARE ATTO che la riduzione di cui al precedente punto n. 1) potrà essere riconosciuta solo previa presentazione di apposita domanda, il cui modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Semproniano, dovrà essere restituito, debitamente compilato, all'Ufficio Tributi di questo Ente, entro e non oltre il 31.12.2020. Solo per le domande pervenute entro il 15.10.2020 sarà possibile procedere all'applicazione della riduzione nell'avviso di pagamento con scadenza 01.12.2020, al contrario, per coloro che presenteranno la domanda oltre tale data ed entro il 31.12.2020 si provvederà al ricalcolo dell'importo dovuto mediante conguaglio sulle bollette successive;

DI DARE ATTO che la riduzione alle utenze non domestiche sarà applicata direttamente dall'Ufficio Tributi nell'avviso di pagamento TARI saldo 2020, con scadenza 01.12.2020;

DI DARE ATTO che l'agevolazione di cui al precedente punto n. 3):

- sarà applicata solo alle attività domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti;
- sarà applicata d'ufficio con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapienza o cessazione dell'utenza, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza;

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

PRESO ATTO che :

- il costo delle riduzioni disciplinate dalla presente delibera deve essere finanziato dal bilancio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 co. 660 l. n. 147/2013;
- il Servizio Tributi ha stimato in € 8.000,00 il costo per le riduzioni ed agevolazioni riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche come sopra definite e, che detto costo, in ossequio alla normativa vigente, è finanziato con risorse generali di bilancio e stanziato con apposita variazione nel previsionale per l'esercizio 2020, il quale "finanzierà" il costo delle agevolazioni sopra dette, non potendo, le stesse, essere a carico delle altre utenze;

RILEVATO che la regolamentazione della TARI è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio con Deliberazione n. 29 del 13.08.2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO dei pareri formulati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

PROPONE

- **DI RICHIAMARE** la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- **DI CONCEDERE** per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni:
 1. **UTENZE DOMESTICHE:** applicazione della riduzione dell'20%, da computare sia sulla parte fissa che variabile della tariffa TARI 2020, esclusivamente per quei nuclei familiari il cui reddito derivi esclusivamente da attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali, che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 siano state costrette a sospendere la propria attività per esclusiva disposizione d'autorità ed individuate dai codici ATECO riportati nella tabella A), allegata alla presente deliberazione e che abbiano avuto un'interruzione degli incassi documentabile; riduzione che potrà essere riconosciuta solo previa presentazione di apposita domanda, il cui modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Semproniano, dovrà essere restituita debitamente compilata all'Ufficio Tributi di questo Ente entro e non oltre il 31.12.2020;
 2. **UTENZE NON DOMESTICHE:** applicazione della riduzione sulla tariffa TARI 2020 sia sulla parte fissa che su quella variabile, per tutte quelle attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali interessate dai provvedimenti di chiusura e sospensione delle attività a seguito dell'emergenza COVID-19 e puntualmente individuate sulla base dei codici ATECO, di cui all'allegata tabella A; riduzione che, sarà computata nella misura del 50% sul periodo di effettiva chiusura, ma che per esclusive necessità operative e di gestione tributi verrà computata nella misura percentuale del 12,5% sull'intero anno solare;
 3. **UTENZE DOMESTICHE CON FIGLI MINORI DI ANNI 15 ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE:** le categorie, di cui al DPR 158/1999, beneficiarie della presente agevolazione sono rappresentate dalle utenze domestiche aventi le caratteristiche sotto indicate e nelle seguenti percentuali:
 - a) Dieci per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 1 figlio con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
 - b) Venti per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 2 o più figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
 - c) Trentacinque per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 3 o più figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
- **DI DARE ATTO** che la riduzione di cui al precedente punto n. 1) potrà essere riconosciuta solo previa presentazione di apposita domanda, il cui modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Semproniano, dovrà essere restituito, debitamente compilato, all'Ufficio Tributi di questo Ente, entro e non oltre il 31.12.2020. Solo per le domande pervenute entro il 15.10.2020 sarà possibile procedere all'applicazione della riduzione nell'avviso di pagamento con scadenza 01.12.2020, al contrario, per coloro che presenteranno la domanda oltre tale data ed entro il 31.12.2020 si provvederà al ricalcolo dell'importo dovuto mediante conguaglio sulle bollette successive;
- **DI DARE ATTO** che la riduzione alle utenze non domestiche sarà applicata direttamente dall'Ufficio Tributi nell'avviso di pagamento TARI saldo 2020, con scadenza 01.12.2020;
- **DI DARE ATTO** che l'agevolazione di cui al precedente punto n. 3:
- sarà applicata solo alle attività domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES

riferite agli anni precedenti;

- sarà applicata d'ufficio con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapacienza o cessazione dell'utenza, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza;

- **PRESO ATTO** che :
 - il costo delle riduzioni disciplinate dalla presente delibera deve essere finanziato dal bilancio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 co. 660 l. n. 147/2013;
 - il Servizio Tributi ha stimato in € 8.000,00 il costo per le riduzioni ed agevolazioni riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche come sopra definite e, che detto costo, in ossequio alla normativa vigente, è finanziato con risorse generali di bilancio e stanziato con apposita variazione nel previsionale per l'esercizio 2020, il quale "finanzierà" il costo delle agevolazioni sopra dette, non potendo, le stesse, essere a carico delle altre utenze;

- **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- Al termine nessuno intervenendo

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione

Con unanime votazione favorevole

A P P R O V A

La surriportata proposta di deliberazione

Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PETRUCCI LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI SIBIO GIUSEPPE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Semproniano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.